A TUTELA DELLA PROSPERITÀ DI TUTTI

L'Italia e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro a un secolo dalla sua istituzione

a cura di Vincenzo Ferrante

Con scritti di: Cristina Alessi, Matteo Corti, Ombretta Dessì, Vincenzo Ferrante, Piera Loi, Roberta Nunin, Adalberto Perulli, Roberto Pettinelli, Nicolò Rossi, Tzehainesh Teklè

Con un saggio introduttivo di Tiziano Treu



ISBN 9788828817727

Questa ricerca e la sua pubblicazione sono state finanziate (parzialmente o integralmente) dall'Università Cattolica del Sacro Cuore nell'ambito dei suoi programmi di promozione e diffusione della ricerca scientifica

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2020 Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Stampato da LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

INDICE

A ₁	R. R.	F ZZ	II Vi	La M:	C _r	Pa Pie	Lii	Dii Ad	II,	L'I Vii	10	Gh	
Ombretta Dessì Appendice	venzione OIL in tema di reinserimento pr	La Convenzione OIL sul lavoro marittimo. Norme internazionali e sfide del mercato globale. Nicolò Rossi Fair tecnitment Il ruolo vvolto dall'OII. (e dalla convenzione n. 181/1997) nella prospettiva	Il contrasto all'economia informale nel diritto internazionale del lavoro	La tutela contro il licenziamento ingiustificato	Retribuzione e orario di lavoro nelle strategie dell'OIL	Parità di trattamento e contrasto alle discriminazioni	Libertà sindacale e contrattazione collettiva: il ruolo dell'OIL tra passato e futuro Roberta Nunin	Diritti sociali e commercio internazionale: riflessioni in occasione del Centenario dell'OIL . Adalberto Perulli	Il ruolo degli International Labour Standards nella giurisprudenza europea	Vincenzo Ferrante	OIL: un secolo per la giustizia sociale	Gli Antori	
225	179	163	149	119	103	91	83	65	51	25	<u> </u>	YI YI	

CRISTINA ALESSI RETRIBUZIONE E ORARIO DI LAVORO NELLE STRATEGIE DELL'OIL

SOMMARIO: 1. Il lavoro dignitoso e i core labour standards dell'OIL. — 2. Lavoro subordinato vs lavoro autonomo. — 3. L'attuazione dei principi fondamentali attraverso i classici strumenti dell'OIL. — 4. La contrattazione collettiva transnazionale come strumento di attuazione del programma sul decent work. — 4.1. Accordi transnazionali e core labour standards.

. Il lavoro dignitoso e i core labour standards dell'OIL.

La nozione di lavoro dignitoso, con particolare riguardo al salario e all'orario di lavoro, ci riporta alla mente le stesse fondamenta del diritto del lavoro delle origini, cioè le prime rivendicazioni dei lavoratori per la riduzione dell'orario di lavoro e per un salario sufficiente ad assicurare una vita dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia. Non è un caso che la prima convenzione dell'OIL abbia avuto ad oggetto la limitazione dell'orario di lavoro nel settore industriale. Il riferimento è alla Convenzione n. 1 del 1919, che individua il limite di durata dell'orario di lavoro in 8 ore giornaliere e 48 settimanali (1). Nel 1928 verrà poi adottata la prima convenzione in materia di salario minimo, che impegnava gli Stati membri a istituire o a conservare metodi di fissazione della retribuzione minima là dove non esistessero metodi efficaci di determinazione dei salari tramite la contrattazione collettiva o dove i salari fossero eccezionalmente bassi.

Tornare a discutere di questi argomenti cent'anni dopo implica una presa d'atto del fatto che gli obiettivi indicati sono stati solo parzialmente raggiunti. Complice anche il fenomeno della globalizzazione, in moltissimi Paesi membri dell'OIL la sfida resta ancora la garanzia di condizioni di lavoro eque (non solo) dal punto di vista dell'orario e delle retribuzioni (2), se non addirittura la lotta al lavoro forzato e/o obbligatorio, del quale le statistiche ci mostrano cifre allarmanti (3). La questione, tuttavia, non riguarda solo i Paesi con i sistemi economici più arretrati: se si guardano gli studi più recenti della stessa orga-

A. Perulli, L'OIL e la globalizzazione, in LD, 2019, p. 392.

⁽¹⁾ Per approfondimenti si v. C. Spinelli, International Labour Standard e orario di lavoro: istanze tradizionali e nuovi scenari, in VIDL, 2019, 3, pp. 787 ss.

⁽³⁾ L. Calafà, Focus Europa. La lotta al lavoro forzato e obbligatorio. Riflessioni sul lavoro indecente dopo la pronuncia Chowdury, in LD, 2019, p. 499.

diminuito, stando agli studi dell'OCSE (5). anche nei Paesi più sviluppati (4), nonostante il numero di ore lavorate non sia decisamente negativo sulla crescita del potere di acquisto delle retribuzioni, nizzazione sulla crescita dei salari, si può notare che la crisi ha avuto un impatto

studiosi, e non una vera e propria rivoluzione (6). La sfida attuale, semmai, è diverso, di economia globale e capitalismo finanziario » (7). quella di « conseguire i suoi obiettivi costituzionali in un contesto del tutto anzitutto, un ritorno alle stesse origini dell'OIL, come sottolineato da alcuni In effetti, non è un caso che il concetto di lavoro dignitoso implichi

dell'Organizzazione per il raggiungimento dei propri obiettivi costituzionali » preambolo, pone il concetto di lavoro dignitoso « al cuore delle politiche giustizia sociale per una globalizzazione giusta (10) che, come dice lo stesso dell'OIL del 1999 (º) e viene istituzionalizzata nella dichiarazione del 2008 sulla lavoro dignitoso, la cui formulazione parte dal rapporto del Direttore generale indicati nella dichiarazione del 1998 (8), e nella elaborazione della nozione di centrato la sua attività sulla promozione dei diritti fondamentali nel lavoro, quali Per le ragioni sinteticamente delineate, nel corso degli ultimi anni l'OIL ha

contrattazione collettiva, sui quali si tornerà più avanti. e redditi, durata del lavoro e altre condizioni di lavoro », obiettivo per il quale per tutti di godere in modo equo dei vantaggi del progresso in materia di salari strumenti di protezione sociale, sicurezza sociale e protezione dei lavoratori che assume un ruolo decisamente rilevante la libertà di associazione e il diritto alla síano sostenibili e adeguati ai contesti nazionali e, in particolare, « la possibilità nei quali è articolata l'Agenda sul lavoro dignitoso, tra i quali lo sviluppo degli La dichiarazione del 2008 individua i quattro obiettivi strategici dell'OIL

dignitoso e il rapporto con i core labour standards dell'OIL, solennemente La prima questione da affrontare riguarda proprio il concetto di lavoro

tra retribuzioni di uomini e donne. riportato una riduzione del rasso di disoccupazione. Resta ancora elevato, in tutti i Paesi, il divario nel 2017 sia stata la più bassa dal 2008, anche nei Paesi con economie in espansione e che hanno Si v. il Global Wage Report 2018-2019, ILO, 2018 che mostra come la crescita dei salari

terlifeindex.org/it/topics/work-life-balance-it/ (5) Si v. il rapporto OECD, Better Life Index, reperibile all'indirizzo bttp://www.oecdbet

Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, 2017, p. 5. MacMillan, London, 2017, pp. 72 ss. (7) J.L. Gil. y Gil., La dimensión social de la globalización en los instrumentos de la OIT, in (6) N. NIZAMI - N. PRASAD, Decent Work: Concept, Theory and Measurement, Palgrave

sondamentali nel lavoro, adottata in occasione della 86" sessione della Conferenza Internazionale Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti

Decent Work, Report of the Director-General, International Labour Conference, 87th

occasione della 97" sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, 10 giugno 2008. (10) Dichiarazione dell'ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata in

> convenzioni di cui sopra (11). convenzioni fondamentali. Detti principi devono essere rispettati da tutti gli Stati aderenti all'OIL a prescindere dal fatto che abbiano o meno ratificato le lavoro minorile e eliminazione delle discriminazioni) ai quali sono collegate otto tazione collettiva, eliminazione di ogni forma di lavoro forzato, abolizione del ha individuato quattro principi fondamentali (libertà di associazione e contratproclamati nella dichiarazione del 1998. Com'è noto, la dichiarazione del 1998

anni particolare attenzione proprio come veicolo di affermazione dei diritu fondamentali al lavoro (15). particolare, alla contrattazione collettiva, alla quale l'OIL presta negli ultim come strumento di promozione e attuazione di altri (14). Il riferimento è, in quella convenzione), sia perché la dichiarazione stessa riconosce alcuni diritti di imporsi agli Stati a prescindere da un atto volontario di adesione a questa o dichiarazione, sia dal punto di vista della sua forza normativa (per il fatto cio dell'OIL (13). Altri Autori, al contrario, sottolineano il carattere innovativo della mati dalla stessa, che avrebbero dunque un ruolo secondario nelle strategie avrebbe in qualche misura depotenziato tutti i diritti non espressamente richia. Proprio per questa ragione, secondo alcuni Autori, la dichiarazione del 1998 sono senza alcun dubbio elementi fondamentali del concetto di decent work (12) quanto interessa in questa sede, il riferimento alla retribuzione e all'orario, che di enorme importanza) intrinseci alla nozione di lavoro dignitoso. Manca, per Com'è evidente, i principi del 1998 riguardano solo alcuni aspetti (sebbene

mato; si può però ritenere che sia condivisibile la prospettiva di chi vede la necessariamente messa a confronto con le successive Dichiarazioni dell'OIL pubblico sociale internazionale » (16); è importante, fra l'altro, sottolineare come dichiarazione del 1998 come « un primo passo verso un vero e proprio ordine la dichiarazione non possa essere considerata in modo isolato, ma debba essere Non è questa la sede per ripercorrere compiutamente il dibattito richia-

work: un bilancio delle più recenti strategie dell'OIL, in LD, 2019, pp. 447 ss. Per approfondimenti si vv. M. Borzaga - M. Mazzerti, Core labour standards e decent

^{2008, 64,} p. 1. Is a decent wage part of a decent job? Answers from an enlarged Europe, in WP D'Antona, Int. C. Spinelli, International Labour Standard e orario di lavoro, cit., p. 793; A. Lo Faro.

Rights Regime, in European Journal of International Law, 2004, p. 461. P. Alston, 'Core labour standards' and the Transformation of the International Labour

⁽¹⁴⁾ B. LANGILLE, Core Labour Rights - The True Story (Reply to Alston), in European Journal of International Law, 2005, pp. 409 ss.; J.L. Gil y Gil, La dimensión social de la globalización en los instrumentos de la OIT, cit., pp. 17 ss.

⁽¹³⁾ Si v. M. Sala Porras, ¿Nuevas aportaciones de la Negociación Colectiva al Trabajo Decente?, in Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo,

travail, in Semaine Sociale Lamy, 2006, Supplement, 1272, p. 7; J.L. Gil y Gil, La dimensión social de la globalización en los instrumentos de la OIT, cit., p. 16 A. Supror, La place de la sécurité sociale dans le système des normes internationales du

RISTINA ACESSI

prime tra tutte le dichiarazioni del 1999 e del 2008 già citate, ma anche con il Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali dell'ONU del 1966, che include il diritto a un equo salario e alla ragionevole limitazione dell'orario di lavoro e con la Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU del 2015 che include il lavoro dignitoso tra gli obiettivi dello sviluppo sostenibile (17). Più di recente, nella Dichiarazione per il fitturo del lavoro adottata in occasione del centenario dell'OIL, la Conferenza afferma che, conformemente all'Agenda per il lavoro dignitoso, tutti i lavoratori dovrebbero godere di una protezione adeguata, il che comprende il rispetto dei loro diritti fondamentali, un salario minimo adeguato, il rispetto dei limiti massimi dell'orario di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro (18).

In questo quadro, il concetto di lavoro dignitoso appare immediatamente connesso ai principi fondamentali della dignità, libertà, sicurezza ed equità (19), come la dottrina non ha mancato di sottolineare, il che significa riconoscere al lavoro dignitoso il carattere di diritto fondamentale della persona. Secondo alcuni Autori, il programma sul lavoro dignitoso dell'OIL ha un fondamento etico (20) che trascende il riconoscimento giuridico, dimodoché i diritti ad esso collegati (come quello al salario minimo) si imporrebbero agli Stati (anche non aderenti all'OIL) a prescindere dalla ratifica di una convenzione. Il passaggio andrebbe maggiormente approfondito; in questa sede si può solo accennare al fatto che la dottrina prevalente ha offerto del concetto in parola una lettura che lo riconduce ai diritti fondamentali della persona, attraverso una lettura che valorizza l'intreccio delle fonti internazionali (21).

Se è così, occorre allora porsi alcune questioni, che attengono sia all'ambito di applicazione soggettivo del diritto a un lavoro dignitoso, sia alle modalità attraverso le quali detto diritto trova attuazione nell'ordinamento internazionale

2. Lavoro subordinato vs lavoro autonomo

La prima osservazione da svolgere è che il concetto di lavoro dignitoso, così come elaborato dall'OIL e sviluppato all'interno delle dichiarazioni sopra citate, non può ritenersi riferito solo al lavoro dipendente, abbracciando invece tutte

(17) Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015, A/RES/70/1.

(19) P. EGGER - W. SENGENBERGER, Decent work issues and policies, ILO, Geneva, 2001.
 (20) A. SEN, Trabajo y derechos, in Revista Internacional del Trabajo, 2013, 132, pp. 94 ss.;

A. Sen, Trabajo y derechos, cit., pp. 94 ss.

le modalità attraverso le quali si svolge l'attività lavorativa (22), ivi comprese ovviamente il lavoro autonomo o il lavoro che si pone a metà strada tra l'autonomo e il subordinato, che ha ricevuto riconoscimento in alcuni Paesi europei (si pensi al TRADE in Spagna o al caso dei *workers* nel Regno Unito, ma anche al nostro ordinamento, dove l'articolazione tipologica vede ormai la presenza di tre distinte fattispecie di lavoro autonomo).

Negli ultimi anni, peraltro, proprio queste forme di lavoro autonomo/ parasubordinato hanno bussato alle porte del diritto del lavoro per chiedere l'applicazione di tutele analoghe a quelle applicate ai lavoratori dipendenti, a causa della scarsa protezione sociale di cui godono e del basso livello dei salari, spesso al di sotto del livello minimo di sussistenza (23). Le più recenti indagini sui working poors, in particolare, hanno fatto emergere una realtà piuttosto preoccupante: sulla scena variegata del lavoro autonomo si è manifestata la presenza di un nutrito gruppo di nuovi poveri che lavorano, anche molto, ma non arrivano a un livello di reddito sufficiente per le esigenze di vita (24), e che bussano alla porta dei sistemi nazionali di protezione sociale e di diritto del lavoratori della gig economy, come dimostrano le ricerche più recenti (26); non a caso, le rivendicazioni principali di questa nuova categoria di lavoratori riguardano la corresponsione di una paga minima, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma dell'attività svolta, e la limitazione dell'orario di lavoro.

Le considerazioni appena svolte portano ad affermare che la promozione del lavoro dignitoso non è una questione che riguarda esclusivamente i Paesi in via di sviluppo, come si sarebbe portati a pensare, ma coinvolge tutti i Paesi, comprese quelli con le economie più avanzate. Anche in questi Paesi, infatti, il

⁽¹⁸⁾ Conferenza Internazionale del Lavoro, Dichiarazione del centenario dell'OIL per il Futuro del Lavoro adottata dalla Conferenza nella sua centottesima sessione, Ginevra, 21 giugno 2019, sez. III, punto B.

J.-M. Servais, Política de trabajo decente y mundialización. Reflexiones sobre un planteamiento jurídico renovado, in Revista Internacional del Trabajo, 2004, pp. 216 ss.

⁽²²⁾ F. LOZANO LARES, La Eficacia Jurídica del concepto de Trabajo decente, in Revista Internacional y comparada de Relaciones Laborales y derecho del Empleo, 2016, p. 8; V. DE STEFANO, L'ambito di applicazione soggettivo degli International Labour Standards dell'OIL, in LD, 2019, spec. 436 ss.

⁽²³⁾ C. LUCIFORA - V. FERRARIS, Il lavoro povero in Italia, tra bassi salari e precaricià, in CNEL, XX Rapporto Mercato del Lavoro e Contrattazione Collettiva 2017-2018, CNEL, Roma. 2018, p. 68.

⁽²⁴⁾ Il Rapporto sul mercato del Lavoro e sulla contrattazione collettiva 2017-2018 del CNEL segnala che una buona parte dei lavoratori autonomi senza dipendenti con redditi al di sotto della soglia di povertà è, nel periodo considerato, pari al 20% del totale degli stessi, e del 12,5% del totale complessivo dei lavoratori autonomi.

⁽²⁵⁾ M. HERNÁNDEZ BEJAKANO, La opción por el trabajo autónomo: ¿una alternativa frente al desempleo protegida de forma adecuada?, in F.J. Calvo Gallego - M.R. Gómez-Alvarez Díaz (a cura di), Trabajadores pobres y pobreza en el trabajo, Laborum, Murcia, 2017, pp. 367 ss.

⁽²⁶⁾ A. Aloisi, Commoditized Workers. Case Study Research on Labour Law Issues Arising from a Set of 'On-Demand/Gig Economy' Platforms, in Comp. Lab. L. & Pol'y J., 37 (2016), 3, pp. 653 ss.; V. De Stefano - A. Aloisi, Employment and working conditions of selected types of platform work, in Eurofound Working Paper, 18056 (2018), pp. 4 ss., reperibile all'indirizzo www.eurofound.europa.eu.

CRISTINA ALESSI

sommerso e il ricorso al lavoro degli immigrati (regolari e non) (27). innovativi, oltre che (ovviamente) in quelli dove è più alto il tasso di lavoro problema della garanzia di un salario minimo si pone finanche nei settori più

determinato sulla base delle consegne effettuate, purché in misura non preva-3 settembre 2019, n. 101 prevede unicamente che il corrispettivo possa essere l'emblema dei lavoratori della gig economy, per i quali il recente decreto-legge dinati e nemmeno ai c.d. riders, che rappresentano in una certa misura in direzione di un ampliamento delle tutele in parola ai lavoratori parasubormateria di lavoro subordinato, nella legislazione più recente non esistono segnali etero-organizzati, per i quali si (dovrebbe) applicare tutta la normativa in lavoro. Per restare al caso italiano, a parte la disciplina prevista per i lavoratori alla previsione di un salario minimo, né di forme di limitazione dell'orario di piuttosto limitate e nella stragrande maggioranza dei casi non si spingono fino trovino in condizioni analoghe. Le forme di tutela, tuttavia, risultano ancora negli interventi normativi che, in diversi Paesi europei, estendono alcune o tutte subordinato (30). Altri indici di questa tendenza sono rinvenibili senza dubbio le tutele previste per i lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi che si garanzia di condizioni di lavoro giuste ed eque oltre i confini del lavoro dei diritti sociali dell'UE (29), in particolare là dove (art. 5) sembra estendere la direttive anche oltre la subordinazione classica (28) e alle previsioni del Pilastro della Corte di giustizia che ampliano i confini della protezione offerta dalle gono anche dall'Unione europea. Il riferimento è, in particolare, alle pronunce zazione giusta già citate, ma segnali di un'apertura in questa direzione provenin questo senso depongono certamente le dichiarazioni dell'OIL sulla globalizautonomo e subordinato deve essere guardata con attenzione; come si è detto, La prospettiva dell'avvicinamento, da questo punto di vista, del lavoro

C-413/13, FNV, in RIDL, 2015, 2, pp. 566 ss., con nota di P. Ichno; CGCE 13 gennaio 2004, (28) Si v., ad es., CGUE 20 dicembre 2017, C-442/16, Gusa; CGUE 4 dicembre 2014,

C-256/01, Allonby.

giuslavoristiche, F. Angeli, Milano, 2018, pp. 19 ss. sociale, in W. Chiaromonte - M.D. Ferrara (a cura di), Bisogni sociali e teoniche di tutela (30) L. RATTI, Il pilastro europeo per i diritti sociali nel processo di rifondazione dell'Europa

sostegno della contrattazione collettiva transnazionale, come si vedrà attraverso i classici strumenti di azione dell'Organizzazione, sia attraverso il l'azione dell'OIL si è concentrata sulla promozione dei diritti in parola sia attuazione all'interno degli Stati aderenti. Negli ultimi anni, come si accennava, delle previsioni dell'OIL in tema di diritti fondamentali e delle loro modalità di Le osservazioni appena svolte ci portano a discutere, allora, dell'efficacia

L'attuazione dei principi fondamentali attraverso i classici strumenti dell'OIL

aperto. Si potrebbe sostenere, quanto meno, che le convenzioni (e l'interprezioni OIL all'interno degli Stati aderenti è fondata sul principio della volontaquesto senso, peraltro, si muove da tempo la stessa OIL (35). regolamentazione nelle materie oggetto delle convenzioni medesime (34). In funzione interpretativa del diritto interno, là dove lo Stato abbia adottato una tazione che di esse abbiano dato gli organi dell'OIL) possano essere utilizzate in plessa, perché il dibattito sull'efficacia delle convenzioni non ratificate è ancora ordinamento non l'ha ratificata (33). In verità la questione è molto più comha escluso l'applicazione della convenzione n. 158/82 per il fatto che il nostro costituzionale che, nella sentenza in materia di indennità di licenziamento (32), dalla loro ratifica. Su questo punto si è espressa di recente anche la nostra Corte rietà, pertanto la vincolatività giuridica del contenuto delle convenzioni dipende Per quanto attiene al primo profilo, com'è noto l'attuazione delle Conven-

e sulla sua prassi per quanto riguarda la questione che è oggetto della Convenaderenti a fare rapporto al Direttore Generale sullo stato della sua legislazione dispone l'art. 19, par. 5, lett. E) della Costituzione dell'OIL, che obbliga gli Stati convenzioni si svolge anche in relazione a quelle non ratificate, secondo quanto attraverso la contrattazione collettiva, specificando anche le difficoltà che zione, precisando in che misura « è stato dato seguito o si intende dare seguito punto di vista, dunque, anche le convenzioni non ratificate dispiegano alcuni impediscono o ritardano la ratifica della convenzione medesima (36). Da questo alle disposizioni della convenzione» in campo legislativo, amministrativo o Si può segnalare che, in ogni caso, il controllo dell'OIL sull'attuazione delle

e dell'OMC, Giuffrè, Milano, 2007, p. 115 (56) C. Di Turi, Globalizzazione dell'economia e diritti umani fondamentali: il ruolo dell'OII

Riflessioni sul lavoro indecente dopo la pronuncia Chowdury, cit., pp. 500 ss. VTDL, 2019, pp. 771 ss.; L. Calafá, Focus Europa. La lotta al lavoro forzato e obbligatorio. (27) V. Ferrante, Il contrasto all'economia informale nel diritto internazionale del lavoro, in

⁽²⁹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, COM(2017) 250 final del 26 aprile 2017.

[«]schemi retributivi modulari e incentivanti» in relazione alle modalità di esecuzione della prestazione e ai diversi modelli organizzativi. È altresì previsto che la retribuzione oraria sia dovuta a condizione che il lavoratore, per ciascuna ora lavorativa, accetti almeno una chiamata lavoro subordinato del lavoro dei riders, anche se rinvia alla contrattazione collettiva per definire (31) Il d.l. utilizza il termine « corrispettivo » probabilmente per evitare la riconduzione al

Corte cost. 8 novembre 2018, n. 194

VTDL, 2019, pp. 845 ss. (33) Sul punto rinvio a C. Alessi, L'OIL e la tutela contro il licenziamento illegittimo, in

fondato, ma aguarsi non serve a nulla, in LD, 2019, pp. 417 ss. M. PERTILE, La crisi del sistema di supervisione dell'Oil nel suo contesto: il timore è

Nicolas Valticos, BIT, Genève, 2004, pp. 249 ss. courts: theory, recent jurisprudence, and pratical implications, in J.-C. Javillier - B. Gernicon (eds.), Les normes internationales du travail: un patrimoine pour l'avenir. Mélanges en l'honneur de (35) C. THOMAS - M. OELZ - X. BEAUDONNET, The use of international labour law in domestic

CRISTINA ALESSI

effetti giuridici, quanto meno in termini di obbligo degli Stati aderenti di motivarne la mancata adozione.

Una posizione particolare, in questo quadro, rivestono le convenzioni collegate ai core labour standards, come si è detto, che vincolano anche gli Stati che non le abbiano ratificate e per le quali, secondo quanto prevede la dichiarazione del 1998, è prevista una procedura di controllo e di informazione semplificata. Secondo la dottrina, la dichiarazione del 1998 costituisce, di fatto, una rottura con il sistema di self service normativo fino ad allora in vigore attraverso il sistema di ratifica delle convenzioni (37).

Il punto è che, con riguardo alle materie oggetto di analisi, i diritti fondamentali di cui alla dichiarazione del 1998 non contengono alcun riferimento esplicito ai salari e alla disciplina dell'orario di lavoro, che pure costituiscono elementi determinanti della nozione di lavoro dignitoso, oggetto dell'azione e della promozione da parte dell'ILO a partire dalla dichiarazione del 1999. Certo, si tratta di diritti indirettamente tutelati attraverso la promozione della contrattazione collettiva, della quale costituiscono il principale oggetto di regolazione fin dai primordi del diritto del lavoro, ma si tratta, per l'appunto, di un riconoscimento indiretto (38).

Occorre allora chiedersi se l'appartenenza all'OIL imponga agli Stati aderenti il rispetto dei diritti e principi fondamentali derivanti dalla Costituzione dell'Organizzazione, dalla dichiarazione del 1998 e dalle dichiarazioni in materia di lavoro dignitoso, prima tra tutte la dichiarazione del 2008 sulla globalizzazione giusta. Si tratta di dichiarazioni, come segnalato da più parti, che si muovono nel quadro della c.d. soft law, trattandosi di strumenti giuridici non vincolanti, inidonei dunque a creare obblighi in capo agli Stati aderenti. Parte della dottrina, tuttavia, sottolinea come strumenti quali quelli appena cennati, in correlazione alla Costituzione dell'OIL, siano un primo passo verso la costruzione di una « base normativa sociale universale per l'economia mondiale » o addirittura per la configurazione di un « ordine pubblico sociale internazionale » (39). Insomma, negli ultimi anni l'OIL ha (ri)cominciato a parlare la lingua dei diritti umani fondamentali, collegandoli strettamente al rispetto della dignità della persona e agli obiettivi fondanti la sua azione.

In questo quadro, un ruolo centrale ha sicuramente l'introduzione di quello che è stato definito "il nuovo paradigma" dell'azione dell'OIL, cioè il concetto di lavoro dignitoso, che per l'appunto ha lo scopo di far sì che l'attività

lavorativa venga svolta in condizioni di «libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità » (40) e che implica anzitutto, come si è già visto, la corresponsione di un salario minimo, orari limitati e condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

La costruzione appena accennata, tuttavia, incontra limiti che derivano sia dalla stessa configurazione dei diritti sociali nell'ambito degli strumenti (anche vincolanti) dell'OIL, sia dalla scarsa efficacia dei meccanismi di controllo e monitoraggio.

Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre ricordare che la stessa Costituzione dell'OIL e le dichiarazioni cui ho fatto riferimento spesso non parlano la lingua dei diritti fondamentali, non contengono cioè esplicitamente l'attribuzione ai singoli di diritti, ma si rivolgono agli Stati aderenti (41). La Costituzione dell'OIL, ad esempio, dopo avere affermato che « tutti gli uomini hanno diritto ad aspirare al loro progresso materiale e al loro sviluppo spirituale nella libertà e nella dignità » aggiunge che « l'attuazione delle condizioni che permetteranno di giungere a questo risultato deve costituire il fine essenziale di ogni politica nazionale e internazionale ». Si tratta dunque di impegni assunti dagli Stati e che si muovono sul piano delle politiche (sociali ed economiche), piuttosto che sul piano dei diritti.

Sul piano degli strumenti di controllo e monitoraggio, se è vero che sono tra i più completi nel panorama internazionale (42), è altrettanto vero che l'assenza di un sistema sanzionatorio (43) depotenzia molto detto sistema. A ciò si aggiunga la crisi, messa in luce da alcuni Autori, del sistema di monitoraggio e supervisione dovuta alla contestazione da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro del funzionamento di detto sistema (44). Alla luce di questa situazione, l'OIL dovrebbe cercare di ridefinire il proprio ruolo, continuando però a favorire la cooperazione e la collaborazione tra gli Stati e a mettere a disposizione il proprio supporto per il conseguimento degli obiettivi suindicati.

Per quanto riguarda poi il salario, occorre dire che sul riconoscimento del diritto a una retribuzione minima pesano anche altre questioni: in primo luogo, le differenze esistenti nei livelli salariali che dipendono dalle differenti condizioni nazionali. È appena il caso di ricordare che, benché l'OIL abbia sempre affermato che lo sviluppo economico deve accompagnarsi al rispetto dei diritti

contesto: il timore è fondato, ma agitarsi non serve a nulla, cit., pp. 412 ss.

⁽³⁷⁾ J.L. Gil, Y. Gil, La dimensión social de la globalización en los instrumentos de la OIT, cit., p. 12; A. Perulli - V. Brino, Manuale di diritto internazionale del lavoro, Giappichelli, Torino, 2015, p. 68.

⁽³⁸⁾ A. Lo Faxo, Is a decent wage part of a decent job? Answers from an enlarged Europe, cit., p. 2.

⁽³⁹⁾ J.L. Gil Y Gil, La dimensión social de la globalización en los instrumentos de la OIT cit., pp. 12 ss.

⁽⁴⁰⁾ A. Perulli - V. Brino, Manuale di diritto internazionale del lavoro, cit., p. 68; F. Lozano Lares, La Eficacia Jurídica del concepto de Trabajo decente, cit., p. 4.

⁽⁴¹⁾ J.L. GIL y GIL, La dimensión social de la globalización en los instrumentos de la OIT, p. 13.

⁽⁴²⁾ A. Perulli - V. Brino, Manuale di diritto internazionale del lavoro, cit., pp. 61 ss. (43) Che peraltro snaturerebbe la stessa OIL: A. Perulli - V. Brino, Manuale di diritto

^(**) Che peralto shalufetende la siessa OIL: A. FENJIA - V. DRINO, Manuale di annio internazionale del lavoro, cit., p. 63.
(44) S. Borelli - S. Cappuccio, Chi monitora e come? Appunti sui meccanismi di supervisione dell'OIL, in LD, 2019, p. 518; M. Pertile, La crisi del sistema di supervisione dell'Oil nel suo

fondamentali dei lavoratori a livello transnazionale. in considerazione nella valutazione dell'impatto del riconoscimento dei diritti lavora 50 o più ore a settimana. Questo è un altro aspetto che deve essere tenuto all'OIL, mentre le differenze quanto alla durata media del lavoro tra i Paesi zione alla necessità di conseguire un salario decoroso. Nei Paesi aderenti Nell'OCSE, ad esempio, secondo il recente Report 2018, 1 dipendente su 8 diviene significativo in riferimento ai Paesi dell'Asia del sud e dell'est (47). dell'est e del Nord America, dall'altro, sono abbastanza contenute, il divario dell'Europa (del sud, del nord e occidentale), da un lato, e quelli dell'Europa tra Stati, soprattutto per quanto riguarda la durata effettiva, anche in correlapotere di acquisto. Anche sull'orario di lavoro si registrano sostanziali differenze € in Brasile, per gettare lo sguardo oltre i confini europei) in ragione del diverso determinazione dello stesso (si va da 11,97 € in Lussemburgo a 1,72 € in Bulgaria, per restare nei Paesi dell'UE, oppure da 11,98 € in Australia a 1,05 quali esiste un salario minimo legale esistono fortissime differenze quanto alla economica WSI (45) e di Eurofound (46) ci mostra come anche tra i Paesi nei aderenti. Uno sguardo ai report del 2019 dell'Istituto di ricerca sociale ed rispettare il differente livello di sviluppo (sociale, economico etc.) dei Paesi sociali, nei documenti dell'organizzazione si sottolinea sempre la necessità di

 La contrattazione collettiva transnazionale come strumento di attuazione del programma sul decent work.

Da qualche tempo, l'azione dell'OIL di sostegno alla contrattazione collettiva transnazionale si è intensificata e ha come obiettivo principale la promozione dei principi e dei diritti collegati al decent work program (48). Segnali importanti di questa linea di tendenza sono contenuti nella Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, adottata già nel 1977 e emendata nel 2000, nel 2006 e nel 2017, nella quale si esprime la convinzione che l'adozione dei suddetti principi potrà promuovere il progresso

(45) WSI Minimum Wage Report 2019, WSI Report n. 46e, March 2019, Institute of Economic and Social Research (WSI) of the Hans-Böckler-Stiftung, Dusseldorf, pp. 2 ss., reperible all'indirizzo https://www.boeckler.de/36912.htm.

(46) Eurofound, Minimum wages in 2019: annual review, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, reperibile all'indirizzo: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/minimum-wages-in-2019-annual-review.

(47) ILO, GENERAL Survey concerning working-time instruments, Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, ILO, Geneva, 2018, pp. 10 ss. (48) M.A. MOREAU, La spécificité des accords mondiaux d'entreprise en 2017, caixe distinction de la conference de la conference

(48) M.A. Moreau, La spécificité des accords mondiaux d'entreprise en 2017: originalité, nature, fonctions, BIT, Genève, 2017, pp. 2 ss.; G. Delautre, Decent work in global supply chains: An internal research review, in ILO Research Department, Working Paper, 47 (2019), pp. 7 ss., repetible all'indirizzo www.ilo.org.

sociale e il lavoro dignitoso (49), soprattutto nelle catene globali della produzione (50). Le linee guida contenute nella dichiarazione in esame si fondano sul riconoscimento alle imprese multinazionali di compiti di impulso e di vigilanza per la promozione degli obiettivi ivi contenuti, assegnando dunque un ruolo fondamentale alle imprese multinazionali e alle organizzazioni sindacali, con il supporto dell'OIL, nella promozione dell'applicazione delle convenzioni nei luoghi di lavoro (51). Da questo punto di vista, è innegabile che l'OIL intenda ricorrere sempre più alle attività dei soggetti della società civile per promuovere i propri obiettivi (52). Imprese, sindacati, ONG e organizzazioni portatrici di interessi diffusi sono dunque chiamate a contribuire, con gli strumenti più opportuni, alla valutazione e al controllo delle attività svolte all'interno degli Stati nello spazio globale.

In questo quadro, dunque, deve essere attentamente valutato il ruolo degli accordi quadro transnazionali: si tratta, come è stato detto, di una forma di "sussidiarietà" sui generis, o comunque della collaborazione tra sistemi di regolazione diversi, con regole anch'esse diverse (53). Si tratta anche, tuttavia, del riconoscimento da parte dell'OIL dell'insufficienza delle tradizionali forme di attuazione negli Stati membri delle Convenzioni e delle Raccomandazioni, attuate cioè attraverso il recepimento con gli strumenti tipici dell'ordinamento giuridico di ciascun Paese. Questo sia perché i Paesi membri non sottoscrivono tutte le convenzioni, a volte neppure quelle considerate fondamentali alla luce della dichiarazione del 1998, sia perché non tutti i Paesi del mondo hanno aderito all'OIL. Da questo punto di vista, il ruolo degli accordi transnazionali potrebbe essere quello di estendere l'ambito di applicazione della regolamentazione dell'OIL oltre i confini tracciati dalla stessa organizzazione. Il vero problema sono i limiti che detti accordi incontrano, come spiega molto bene la

(50) F. Hadwiger, Global framework agreements. Achieving decent work in global supply chains, ILO, Geneva, 2016.

(52) Si v. il Report Cross-border social dialogue, Report for discussion at the Meeting of Experts on Cross-border Social Dialogue, Geneva, 12-15 febbraio 2019.

⁽⁴⁹⁾ Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, Adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro durante la sua 204° sessione (Ginevra, novembre 1977) e emendata durante le sue 279° (novembre 2000), 295° (marzo 2006) e 329° (marzo 2017) sessioni, quinta edizione, OIL, 2017.

⁽⁵¹⁾ S. Scarponi, Imprese multinazionali e autoregolamentazione transnazionale in materia di lavoro, in RGL, 2018, 1, pp. 253 ss.; S. Nadalei, La contrattazione transnazionale sui diritti fondamentali: una vera e propria contrattazione collettiva?, in A. Lassandari - F. Martelloni - P. Tullini - C. Zoli (a cura di), La contrattazione collettiva nello spazio economico globale, Bononia University Press, Bologna, pp. 304 ss.

⁽⁵³⁾ I. DAUGAREILH, Il dovere di vigilanza "alla francese": un'opportunità per gli accordi-qua dro internazionali?, in F. GUARRIELLO - C. STANZANI (a cura di), Sindacato e contrattazione nelle multinazionali, F. Angeli, Milano, 2018, pp. 78 ss.; F. GUARRIELLO, Learning by doing: contrattare (senza regole) nella dimensione globale, ibi, pp. 21 ss.

ricerca condotta nel quadro del programma EURIDE (54), sia dal punto di vista della loro diffusione (benchè il loro numero sia cresciuto nel corso degli anni, la conclusione di accordi quadro riguarda ancora una parte limitata delle imprese transnazionali), sia e forse soprattutto in ragione della limitata portata giuridica degli stessi.

4.1. Accordi transnazionali e core labour standards

informazione e formazione in tutta la catena di produzione e di fornitura di mente che il Framework Agreement non ha effetto legale tra i firmatari (58). In casi, come l'accordo siglato da ThyssenKrupp in cui le parti indicano chiara-Inditex, ma anche qui si tratta di formulazioni abbastanza ampie. Ci sono poi verità alcune previsioni che sembrano individuare veri e propri obblighi di essere azionato né dai sindacati locali, né, tantomeno, dai lavoratori. Ci sono in si tratta di un dovere privo di sanzione, da un lato, e che sembra non poter sari per la diffusione dei contenuti dell'accordo presso le imprese collegate, ma sono indicative dell'esistenza di un dovere di adottare i comportamenti necespresente accordo » o « vigilare sull'applicazione » delle previsioni ivi contenute stessa multinazionale. Espressioni come « fare tutti gli sforzi per l'attuazione del immediatamente la scarsa, se non nulla, vincolatività delle previsioni per la INDITEX (57). La lettura dell'accordo, come di molti altri, tuttavia, fa emergere ivi contenuta (56). Di particolare interesse risulta, a tal proposito, l'accordo dell'OIL (55); in molti casi essi sono anzi l'oggetto principale della regolazione mento ai principi in materia di lavoro dignitoso e ai core labour standards Un numero sempre più importante di accordi transnazionali fanno riferi-

(54) F. Guarriello - C. Stanzani (a cura di), Sindacato e contrattazione nelle multinazionali, cit.

(36) F. GUARRIELLO, Learning by doing: contrattare (senza regole) nella dimensione globale, cit., pp. 31 ss.

altri casi il tema del valore giuridico dell'accordo non viene trattato al suo interno oppure viene definito in modo non chiaro (59).

La lettura dell'accordo INDITEX richiama alcune delle questioni che la dottrina da tempo discute in relazione agli accordi transnazionali. In primo luogo, quali possono essere gli strumenti di attuazione di questi accordi a livello locale? In secondo luogo, gli accordi riconoscono diritti azionabili dalle rappresentanze sindacali e/o dai singoli lavoratori delle imprese facenti capo alla multinazionale?

siano moltiplicati negli ultimi anni (64). nazionale di datori di lavoro) possa vincolare le imprese del gruppo e addirittura giuridica delle imprese del gruppo. In altre parole, occorre chiedersi come un ordine giuridico autonomo può dialogare con gli altri ordini, primo tra tutti lo giuridico autonomo (60). Il problema diviene allora quello di capire come questo chains) (63) e che gli studi e le ricerche promosse dalla stessa OIL in materia si uno strumento vincolante in materia di catene globali del valore (global supply caso che di recente si sia discusso della possibilità dell'OIL di intervenire con anche nei Paesi più evoluti, nelle catene della logistica, ad esempio⁶². Non è un più gravi dei diritti fondamentali dei lavoratori, basti pensare a quanto succede, imprese locali61. Eppure è proprio a quel livello che si verificano le violazioni le imprese appaltatrici e subappaltatrici, che si collocano all'esterno delle stesse impegno assunto da un'impresa multinazionale (o da un'organizzazione soprablema della personalità giuridica delle multinazionali e della distinta personalità Dal punto di vista dell'ordinamento giuridico internazionale, si pone il pro-Stato nel quale sono collocate le imprese che fanno capo alla multinazionale Secondo la dottrina, gli accordi in parola sono espressione di un ordine

Tornando ai problemi posti dagli accordi transnazionali, occorre ribadire che lo schermo della personalità giuridica impedisce, su un piano strettamente tecnico-giuridico, di configurare come vincolanti per le imprese del gruppo gli obblighi assunti dall'impresa capogruppo. Occorre però ricordare che vi sono casi in cui la giurisprudenza, non solo in Italia, è andata oltre la personalità

(60) I. DAUGARFILH, Il dovere di vigilanza "alla francese": un'opportunità per gli accordi-qua dro internazionali?, cit., p. 78.

⁶²) V. Brino - E. Gragnoli, *Le imprese multinazionali e il rapporto di lavoro*, in RGL, 2018, 213 ss.

⁽³³⁾ I. Schömann, Transnational company agreements. Towards an internationalisation of industrial relations, in I. Schömann - R. Jacodzinski - G. Boni - S. Clauwaert - V. Glassner - T. Jaspers, Transnational collective bargaining at company level. A new component of European industrial relations?, ETUI, Brussels, 2012, p. 203.

⁽⁵⁷⁾ Global Framework Agreement between Inditex S.A. and IndustriALL Global Union on the implementation of international labour standards throughout the supply chain of Inditex, 8.7.2014, reperibile all'indirizzo: http://www.industriall-union.org/inditex.

⁽³⁸⁾ Accordo quadro internazionale tra ThyssenKrupp AG, il Consiglio di fabbrica di Gruppo di ThyssenKrupp AG, IGMetall e IndustriALL Global Union, 16 marzo 2015, reperibile sul sito https://www.thyssenkrupp.com/content_page_133_en. Le disposizioni finali dell'accordo prevedono espressamente che « Nessuna rivendicazione individuale o di terzi potrà essere basata sul presente Accordo quadro. Quanto sopra si applica anche alle parti firmatarie dell'Accordo quadro, ovvero quest'ultimo non produrrà alcun effetto giuridico tra le parti ».

⁽⁵⁹⁾ Si vv. le esperienze riportate in F. Guarriello - C. Stanzani (a cura di), Sindacato e contrattazione nelle multinazionali, cit.

⁽⁶¹⁾ P. ACCONCI, La rilevanza per le imprese multinazionali degli obblighi convenzionali in materia di diritti della persona umana, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, pp. 301 ss., valorizza, nella prospettiva della responsabilizzazione dell'impresa multinazionale, i collegamenti tra le imprese appartenenti allo stesso gruppo.

⁽⁶³⁾ Si v. il Report IV, decent work in global supply chains, adottato nella 1064 sessione della Conferenza OII, 2016.

G. DELAUTER, Decent work in global supply chains: An internal research review, cit.

cordi in parola solleva questioni complesse di diritto internazionale privato (67). interventi legislativi di sostegno, la questione dell'efficacia giuridica degli actransazionali all'interno dei propri ordinamenti (66), anche perché, in assenza di singoli Stati, dalla loro volontà, cioè, di attribuire rilevanza giuridica agli accordi recente legislazione francese (65). Certo, molto dipende anche dall'iniziativa dei omessa vigilanza, come del resto si può, almeno parzialmente, ricavare dalla l'opposto, ma si potrebbe ragionare sulla responsabilità della multinazionale per decisioni adottate a livello della singola società del gruppo. Qui il percorso è giuridica per ricondurre alla società capogruppo la responsabilità di scelte e

che tanto ha affannato (e affanna) la dottrina in Italia, assume proporzioni che sia presente (68). In ambito mondiale, il problema del "chi rappresenta chi" tra la rappresentanza sindacale sopranazionale e il sindacato locale, ammesso zione, uno dei problemi riguarda l'individuazione di elementi di collegamento dall'impresa multinazionale alle imprese della catena di produzione e distribu-Quanto alla questione della possibile applicazione dell'accordo stipulato

zare detto raccordo. problema è l'individuazione degli strumenti, anche giuridici, con i quali realizsentanze sindacali locali, come suggerisce ad esempio Stefania Scarponi (70). Il imprese può avvenire attraverso il coinvolgimento delle imprese e delle rappreparte delle imprese "consociate" nei confronti dei lavoratori delle singole e quello locale di regolazione (69); in altre parole, l'assunzione di obblighi da Una prima soluzione può essere intravista nel raccordo tra il livello globale

veicolo per il riconoscimento a livello locale dei principi basilari legati alla questi Paesi. È vero però che gli stessi accordi transnazionali sono spesso il grado di riconoscimento e di protezione della libertà sindacale in alcuni di relazioni sindacali dei Paesi membri dell'QIL e anche, non da ultimo, il diverso libertà di organizzazione sindacale, in specie quelli contenuti nelle convenzioni Anzitutto, si deve tenere in considerazione la diversità dei sistemi di

(65) A. Lyon-Caen, Verso un obbligo legale di vigilanza in capo alle imprese multinazionali?, in RGL, 2018, 1, pp. 240 ss.; I. Daugaren, Il dovere di vigilanza "alla francese". un'opportunità per gli accordi-quadro internazionali?, cit., pp. 76 ss.

contrattazione nelle multinazionali, cit., p. 12. T. TREU, Introduzione, in F. GUARRIELLO - C. STANZANI (a cura di), Sindacato e

(68) S. SCARPONI, Alla ricerca dell'effettività dei Transnational Corporate Agreements: procedure di controllo e sanzionatorie, in F. Guarriello - C. Stanzani (a cura di), Sindaçato e onali, in RGL, 2018, 1, pp. 280 ss. A. MATTEI - S. SALOMONE, Conflicts of laws e tutela del lavoro nelle imprese multinazi

nature, fonctions, cit., pp. 16 ss.; T. TREU, Introduzione, cit., p. 8. contrattazione nelle multinazionali, cit., pp. 98 ss. (69) M.A. MOREAU, La spécificité des accords mondiaux d'entreprise en 2017: originalité

(70) S. SCARPONI, Alla ricerca dell'effettività dei Transnational Corporate Agreements, cit.

87 e 98 dell'OIL (71). Insomma, gli accordi potrebbero innescare una sorta di collegamento e di attuazione degli accordi medesimi. locale, favorito dalle previsioni degli accordi, diventa poi uno strumento di circolo virtuoso in cui il riconoscimento delle rappresentanze sindacali a livello

aspetto non è nuovo all'esperienza degli accordi transanazionali; il riferimento negoziale dei sindacati locali, che dovrebbe consentire di tar acquisire allo stesso il proprio supporto tecnico, ma anche alla fase di attuazione è alla partecipazione dell'OIL non solo alla stipulazione dell'accordo, attraverso supervisione dell'OIL sull'interpretazione dell'accordo medesimo. Questo plessa procedura di controllo, che coinvolge anche le rappresentanze locali e la problema, anche in questo caso risulta essere la verifica del rispetto del affiliati a Industria All Global Union non abbiano rappresentanze » (72). Il di produzione e distribuzione, incluso nei luoghi di lavoro « nei quali i sindacati andare oltre, là dove si prevede che l'accordo trovi applicazione a tutta la catena un'efficacia più incisiva. L'accordo INDITEX, da questo punto di vista, sembra contenuto dell'accordo medesimo. Per questo, l'accordo prevede una com-Uno di questi strumenti di collegamento è il coinvolgimento a livello

siva del sistema risulta debole. Una possibile soluzione, forse, potrebbe essere mento diretto, se non di partecipazione, dei sindacati locali, la tenuta complesquesti casi, tuttavia, resta fermo il nodo, niente affatto semplice da dipanare, zionale, oppure in accordi di adesione stipulati a livello locale (73). Anche in rintracciata in accordi locali di recepimento dei contenuti dell'accordo transnamisura collegate al livello sopranazionale. della presenza e della forza contrattuale di rappresentanze sindacali in qualche Resta il fatto che fintantochè gli accordi non prevedono forme di collega-

dall'ordinamento europeo, di obblighi di informazione in capo alle imprese che previsioni degli accordi transnazionali (75). Vi sono anche ipotesi, previste attribuisce all'impresa multinazionale obblighi di vigilanza sull'attuazione delle cordo (74). Come si è visto, ci sono ipotesi in cui la legge, come nel caso francese, imprese della catena produttiva in termini di attuazione dei contenuti dell'acbilità della multinazionale per gli impegni presi in termini di vigilanza sulle indicati, sia pure per sommi capi, non sia possibile individuare una responsa-Resta da chiedersi se, al di là degli strumenti di attuazione che si sono

T. TREU, Introduzione, cit., p. 14.

contenuti dell'Accordo-quadro. (71) I. SCHÖMANN, *Transnational company agreements*, cit., p. 204.
(72) Si v. il terzo Standard dell'Accordo Inditex, che prevede anche un obbligo di informazione di IndustriAll e della stessa Inditex ai sindacati presenti nei luoghi di produzione sui

rate Agreements, cit., p. 102. In questo senso si v. S. Scarponi, Alla ricerca dell'effettività dei Transnational Corpo

⁽⁷⁵⁾ A. LYON-CAEN, Verso un obbligo legale di vigilanza in capo alle imprese multinazionali?, cit., pp. 240 ss.; I. Daugareilh, Il dovere di vigilanza "alla francese": un'opportunità per gli accordi-quadro internazionali?, cit., pp. 76 ss.

ne controllano altre (come nel caso delle crisi di impresa, ma non solo) che, se violati, si traducono in una responsabilità diretta delle imprese facenti parte del gruppo, ad esempio per violazione della procedura prevista in caso di licenziamenti collettivi o di trasferimenti d'azienda (76) che andrebbero valutati, nella prospettiva della costruzione di un sistema di responsabilizzazione complessiva delle imprese facenti parte di un gruppo o di una catena di produzione.

Sommario: 1. Un tema centrale del diritto del lavoro, ma per il quale l'OIL mostra un'attenzione altalenante. — 2. Il varo degli international labour standards in materia di licenziamenti dalla Raccomandazione n. 119 del 1963 alla Convenzione n. 158 del 1982, completata dalla Raccomandazione n. 166 del medesimo anno. — 3. Il campo di applicazione e la disciplina. — 4. Il principio della giustificazione del licenziamento e le ragioni attinenti alla condotta o alla capacità del lavoratore. — 5. I licenziamenti per esigenze operative attinenti all'impresa o allo stabilimento; i licenziamenti collettivi. — 6. Il quadro delle procedure e dei rimedi. — 7. L'impatto sul diritto degli Stati membri. — 8. Le ragioni dello scarso successo e le prospettive per il futuro degli international labour standard in materia di tutela contro i licenziamenti.

1. Un tema centrale del diritto del lavoro, ma per il quale l'OIL mostra un'attenzione altalenante.

Il tema che l'amico e collega Vincenzo Ferrante mi ha assegnato in questa bella festa per il centenario dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito: OIL) è impegnativo: il commento alla normativa dell'organizzazione in materia di tutela contro il licenziamento ingiustificato.

L'argomento è centrale in ogni sistema giuslavoristico, poiché la robustezza dell'apparato di protezione contro il recesso ingiustificato del datore di lavoro si ripercuote inevitabilmente sull'effettività di ogni altra disposizione di diritto del lavoro (1). L'interesse dell'OIL per la materia è però altalenante. L'organizzazione non ha ritenuto di includere la propria legislazione in tale ambito (la Convenzione n. 158 del 1982: v. infra il par. 2) tra i diritti fondamentali della « Dichiarazione sui diritti e principi fondamentali » (2), approvata dalla Con-

La stabilità reale del rapporto di lavoro, Angeli, Milano, 1979, rappresenta una rilettura dell'intera

Questo aspetto è stato magistralmente colto da M. Napoli, il cui fondamentale studio

MATTEO CORTI LA TUTELA CONTRO IL LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO

relazione lavorativa alla luce dell'introduzione nell'ordinamento dell'art. 18, stat. lav.

(2) La dichiarazione rappresenta un fondamentale punto di svolta per l'OIL, in quanto viene superato per la prima volta il principio della libertà degli Stati membri di ratificare o meno le convenzioni varate dalla Conferenza internazionale del lavoro [v. J. L. Gil. v. Gil., Il lavoro nella Costituzione e nella Dichiarazioni dell'OIL, in M. Corti (a cura di), Il lavoro nelle Carte internazionali, Vita e Pensiero, Milano, 2016, p. 25]. Più precisamente, nella dichiarazione si afferma che « tutti gli Stati membri, a prescindere dalla ratifica delle Convezioni in questione, sono obbligati, per il fatto stesso di essere membri dell'organizzazione, a promuovere e realizzare, in buona fede e secondo la Costituzione dell'OIL, i principi riguardanti i diritti fondamentali che sono oggetto di tali con-

⁽⁷⁶⁾ A. Lo Farto, Bargaining in the shadow of 'optional frameworks'? The rise of transnati onal collective agreements and EU law, in European Journal of Industrial Relations, 2012, p. 158.